



TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Nelle cause riunite rubricate rispettivamente ai n.ri 7077/2021 e 7111/2021 R.G., la prima,
promossa da:

K S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. IRONE SILVIA e dell'avv. DAL
SOGLIO PAOLO;

Attrice opponente

contro

A S.P.A. (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. ;

Convenuta opposta

e la seconda promossa da:

M S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ;

Attrice opponente

contro

A S.P.A. (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. ;

Convenuta opposta

Il Giudice, dott. Francesco Lamagna,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.05.2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2194/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 24/26.10.2021, sia la K s.r.l. che la M s.r.l. hanno preliminarmente richiesto la sospensione della già concessa provvisoria esecutività dell'impugnato provvedimento monitorio;

ritenuto che, allo stato degli atti, possa ravvisarsi a fondamento dei motivi di opposizione il *fumus boni iuris* necessario per accogliere la suddetta richiesta, ovviamente fatta salva e impregiudicata

nel prosieguo del giudizio ogni più approfondita valutazione in ordine a tutti i motivi di contestazione;

ritenuto, infatti, che, stante la sovrapposibilità letterale della clausola 6 dei contratti di fideiussione conclusi *inter partes* (v. docc. da 36 a 42 del fasc. di parte opposta) con la clausola 6 del modello ABI censurata dalla Banca d'Italia con la decisione n. 55/2005, si prospetta la nullità parziale del negozio fideiussorio sottoscritto dalle parti opponenti quantomeno con riguardo a detta clausola, in conformità con la statuizione adottata dal Supremo Collegio, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, pronunciata nelle more del presente giudizio, che ha dato soluzione alla dibattuta questione della nullità totale o parziale delle fideiussioni *omnibus* ovvero della sola tutela risarcitoria, enunciando un principio di diritto che, a parere di questo Giudicante, vale peraltro anche per le fideiussioni specifiche in mancanza di qualsivoglia distinzione di segno contrario;

ritenuto che da tale nullità parziale deriva la riespansione dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c. che, nella fattispecie, allo stato, non risulta rispettato, in quanto la Banca creditrice, dopo il passaggio a sofferenza delle varie posizioni in essere con la debitrice principale L. s.r.l., ha agito giudizialmente nei confronti della stessa, dichiarata fallita con sentenza emessa in data 26.10.2017, insinuandosi nel passivo ben oltre il termine previsto dalla citata norma;

ritenuto, altresì, che anche a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto fideiussorio ed apparentemente riferibili a Z. , amministratore unico di K. s.r.l., appare opportuno disporre la sospensione della già concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto, in definitiva che, allo stato, sussistano giusti motivi ex art. 649 c.p.c. per sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

P.Q.M.

visto l'art. 649 c.p.c.,

1. sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
 2. assegna alle parti i termini richiesti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., fissando l'udienza dell'01.02.2023 h. 11.30 per l'adozione dei provvedimenti istruttori.
- Si comunichi.

Vicenza, così deciso il 24 agosto 2022.

IL GIUDICE

Dott. Francesco Lamagna